



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 19 Ottobre 2011

Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione del progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti, approvato con delibera G.M. n° 150 Del 01/11/2010, intende fornire gli elementi tecnici che Comune di ORANI, nella fase di organizzazione degli interventi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, intende promuovere nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Dlgs 22/97, dal Piano Regionale Sardegna.

In specifico, gli articoli, riportano i vari elementi che devono caratterizzare lo sviluppo e l'implementazione di un nuovo modello di raccolta differenziata che possa condurre in tempi brevi ad elevati risultati di intercettazione ed effettivo riciclo dei materiali recuperabili.

Per favorire tale sviluppo è stato previsto, in attesa delle nuove disposizioni nella gestione della raccolta differenziata in capo alle Autorità D'Ambito, nel Comune di ORANI il presente Regolamento per la gestione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, composto da 7 titoli e n° 30 articoli.

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

CAPO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Classificazioni

Art. 4 – Rifiuti Speciali assimilati ai rifiuti urbani.

CAPO III INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI COMPETENZA COMUNITARIA

Art. 5 – Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare

Art. 6 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

CAPO IV SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 7 – Obiettivi di servizio

Art. 8 – Principi generali e criteri di comportamento

Art. 9- Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti

Art.10 – Compostaggio domestico

Art.11 – Raccolta porta a porta

Art.12 – Modalità specifiche di svolgimento del servizio

- Art.13 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Art.14 – Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche
- Art.15 – Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue
- Art.16 – Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art.17 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art.18 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art.19 – Attività di carico e scarico di merci e materiali.
- Art.20 – Pozzetti stradali e fontane.
- Art.21 – Carogne di animali.
- Art.22 – Conduzione di animali.
- Art.23 – Cantieri edili.
- Art.24 – Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art.25 – Rifiuti inerti.
- Art.26 – Attività di volantinaggio.
- Art.27 – Divieti ed obblighi degli utenti.

CAPO V

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

- Art.28 – Educazione ed informazione agli utenti.

CAPO VI

CONTROLLI E SANZIONI

- Art.29 – Controlli e vigilanza – Sanzioni

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.30 – Norme applicabili ed entrata in vigore.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

2. Il presente regolamento disciplina, pertanto, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio Comunale di Orani.

3. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;

b) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

c) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006;

d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (art. 218 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ai fini della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. N. 152/2006.

4. Ai fini della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento – per quanto non espressamente ivi definito – alla terminologia e alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPOII

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a)** rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b)** produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c)** detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d)** gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e)** raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f)** raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g)** smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006;
- h)** recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006;
- i)** luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j)** stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- k)** deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- l)** sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Rientrano tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro,

provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

m) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

n) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

o) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs. n.152/2006;

p) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1. il rischio ambientale e sanitario;
2. la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
3. la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

q) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;

r) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

s) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

- 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
- 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata,

t) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e

protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. 25 .1.2000, n. 34;

u) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

v) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

w) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

x) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

y) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada

Per quanto non previsto si rimanda alle definizioni di cui all'art. 183 del D lgs 152/2006 e successive modificazioni.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera *g*);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*), *e*) ed *e*).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

5-bis. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-ter. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

Art. 4 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono da intendersi assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione – costituiti da manufatti e materiali – secondo i criteri qualitativi e quantitativi che seguono:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

b) i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati all'articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;

c) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;

d) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;

e) i rifiuti la cui quantità annua per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, fatta eccezione per le categorie comprendenti banchi

di vendita all'aperto non alimentari, mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori e per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto alimentari, per i quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).

2. Per quantitativi di rifiuti speciali superiori a quanto indicato alla lettera e) del comma precedente, lo smaltimento sarà a carico del produttore stesso, anche se i rifiuti sono compatibili dal punto di vista qualitativo.

3. Ai fini dell'assimilazione di tali rifiuti a rifiuti urbani, inoltre, sono poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:

a) gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sono assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;

b) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono assimilati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate dalla legislazione vigente;

c) le potature di alberi e arbusti, gli sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, sono assimilati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

4. Ad eccezione dei rifiuti di cui al comma successivo, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali è subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate tutte le informazioni atte a verificare preventivamente anche le tipologie e le quantità di rifiuti che lo stesso intende conferire al servizio pubblico e la frequenza di conferimento.

5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;

b) servizi scolastici e loro pertinenze;

c) attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

6. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio

dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ai sensi dell'art.195, comma 2e, del D.Lgs.n.152/06.

7. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a)** autosmaltimento dei rifiuti;
- b)** conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c)** conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d)** utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 chilometri e quantità eccedenti le 25 tonnellate;
- e)** esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n.152/2006.

8. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a)** in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b)** in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n.152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

CAPO III

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI COMPETENZA COMUNITARIA.

Art. 5 – Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:

- **Rifiuti urbani indifferenziati;**

- **Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:**

a) carta;

b) cartone;

c) plastica;

d) vetro e alluminio;

e) verde e ramaglie;

f) oli vegetali;

g) inerti (in piccole quantità - 10 cm cubici (corrispondenti a 2 carriole) mese/famiglia);

h) vestiti usati in buono stato; (il gestore dell'Ecocentro individuerà le organizzazioni che li ritirano, mentre sarà onere del comune acquistare un apposito contenitore)

- **Rifiuti ingombranti differenziati suddivisi nelle seguenti categorie:**

a) legno;

b) materiali ferrosi;

c) apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) costituiscono una nuova tipologia di rifiuto che deve essere avviata ad apposita raccolta differenziata come previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151;

d) altri ingombranti non rientranti nelle categorie di cui sopra: materassi, imbottiture di mobili, finestre e porte in PVC, ecc..

- **Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:**

a) batterie esauste;

b) pile;

c) medicinali scaduti;

d) altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica).

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

Art. 6 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:

a) alle emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

- c)** ai rifiuti radioattivi;
- d)** ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e)** alle carogne e ai rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- f)** alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
- g)** ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- h)** al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i)** al materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici e alvei;
- j)** ai materiali esplosivi in disuso;
- k)** ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- L)** ai pneumatici; (è assolutamente fatto divieto conferire questa tipologia di rifiuti all'Ecocentro, sono infatti smaltiti con spese a carico dell'utenza dai rivenditori autorizzati)

CAPO IV

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 7 - Obiettivi del servizio

1. La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia, nel rispetto della pianificazione regionale e del presente regolamento, nonché dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte:

- a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale;
- b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale del servizio medesimo;
- c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
- d) al rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- e) all'attuazione dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
- f) ad attivare un sistema di individuazione e quantificazione puntuale del rifiuto in modo da passare da TARSU a TIA.

Art. 8 - Principi generali e criteri di comportamento

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono sottoposti all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, garantendo l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità ambientale, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.

Art. 9 – Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

1. Il Comune di Orani effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati con le seguenti modalità:

- raccolta porta a porta;
- organizzazione e gestione integrata del centro comunale di raccolta.

Art. 10 – Compostaggio domestico

1. Il comune promuove ed incentiva la pratica del compostaggio domestico, secondo norme e modalità stabilite nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 11 – Raccolta porta a porta

1 Norme generali per l'esecuzione del servizio

Il Comune ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio comunale, secondo le modalità e condizioni minimali di seguito precisate:

- 1)** Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve essere obbligatoriamente effettuato col sistema del tipo domiciliare "Porta a Porta" con separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca.
- 2)** I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché l'attrezzatura garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi.
- 3)** La prima fornitura dei contenitori assegnati alle utenze, nuovi di fabbrica, è stata effettuata a cura e spese del Comune. Le forniture successive alla prima conseguenti a deterioramento, o altro fatto, saranno effettuate dal Comune con spese a carico dell'utente richiedente. Il Comune provvederà, compatibilmente con la dotazione di bilancio anche alla fornitura delle buste per la raccolta della frazione umida
- 4)** Tutti i mezzi di raccolta dovranno trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati. La loro velocità lungo le strade cittadine non dovrà mai superare i limiti di legge e dovrà essere tale da non creare condizioni di pericolo per gli operatori e per la cittadinanza.
- 5)** L'ambito territoriale d'espletamento del servizio comprende tutto il territorio comunale. Il programma stabilito per l'effettuazione del servizio di raccolta dovrà essere sempre rispettato anche in presenza di una o più giornate festive in modo che l'utente sia servito sempre nella giornata prestabilita. Il programma per l'effettuazione del servizio dovrà essere contenuto in apposito calendario fissato dall'Amministrazione comunale e distribuito a ciascun utente. È comunque fatta salva la possibilità di una diversa disciplina della frequenza di raccolta di ciascun servizio, anche ricorrendo ad una frequenza di raccolta (Giorni raccolta/annui minimi) flessibile a seconda delle stagioni e delle esigenze particolari e contingenti.
- 6)** Per le esigenze del servizio di raccolta e trasporto la ditta incaricata utilizzerà una propria area debitamente autorizzata come settore di rimessaggio mezzi ed attrezzature, che potrà essere attrezzata con una piattaforma di lavaggio dei mezzi; in ogni caso i mezzi ad inizio d'ogni giornata di servizio dovranno presentarsi lavati ed idonei dal punto di vista igienico-sanitario. **E assolutamente vietato lasciare in sosta in aree pubbliche o private (all'interno del centro abitato) gli**

automezzi adibiti al servizio di raccolta. è altresì vietato circolare con gli stessi automezzi all'interno del centro abitato fuori dell'orario di raccolta.

7) Occorre evitare il rilascio di residui di rifiuti nelle strade; in ogni caso eventuali rifiuti caduti durante la raccolta, o durante le eventuali operazioni di travaso, dovranno essere immediatamente raccolti per garantire appieno le migliori condizioni d'igiene.

8) Non si potrà in ogni caso esimersi dalla raccolta di rifiuti incontrollati depositati lungo le strade. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere quindi alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.) si troveranno sparsi sul suolo. Qualora il conferimento sia avvenuto in modo irregolare gli addetti avranno cura di segnalare il fatto ai responsabili del controllo dell'Amministrazione Comunale che si attiverà, di concerto, affinché siano individuate le responsabilità.

2 *Norme specifiche per l'esecuzione del servizio di raccolta porta-porta della frazione secca riciclabile.*

Destinatari: Saranno interessate dal servizio tutte le utenze del territorio del Comune di Orani, domestiche e specifiche.

Frequenza

L' amministrazione comunale predisporrà un calendario dove stabilirà il tipo del rifiuto i giorni e le frequenze di raccolta di ciascun materiale

I rifiuti differenziati andranno inseriti nell'apposito contenitore di cui i cittadini si devono dotare; è assolutamente vietato depositare le buste dei rifiuti direttamente per terra senza contenitore, onde evitare che vi possa essere una rottura delle buste stesse da parte di roditori o altri animali.

Utenze domestiche

Modalità di raccolta

Tipologia Rifiuto	Attrezzature in dotazione all'utenza	Conferimento Utente	Frequenza di raccolta
Organico	Per la raccolta: contenitore domestico da 30 lt e sacchetti in materiale biodegradabile	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria abitazione	Tre volte a settimana Lunedì – mercoledì -sabato
Carta e Cartone	La carta ed il cartone vanno contenuti in scatole di cartone o buste di carta, oppure impilati e legati, riducendo il volume delle scatole	Esposizione del rifiuto nei giorni di raccolta davanti alla propria abitazione.	Ogni 15 Giorni il giovedì -
Plastica + barattolame in Alluminio/acciaio	buste di plastica trasparenti	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria abitazione.	Ogni 15 Giorni il giovedì -
Vetro		Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria abitazione	Ogni 15 Giorni il mercoledì -
Rifiuto secco residuo	Per la gestione interna del rifiuto non secco non riciclabile l'utenza si servirà di un contenitore e di buste in polietilene	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria abitazione	Due volte a settimana il martedì e venerdì

Verde		Esposizione del verde nei giorni di raccolta davanti alla propria abitazione, debitamente legato e impilato per ridurre gli ingombri.	
-------	--	---	--

Utenze non domestiche

Modalità di raccolta

Tipologia Rifiuto	Attrezzature in dotazione all'utenza	Conferimento Utente	Frequenza di raccolta
Organico	Per i piccoli produttori (bar,...) raccolta interna con contenitore in dotazione da 30 lt e sacchetti in materiale biodegradabile Per i grandi produttori (ristoranti, mense, alimentari) raccolta e stoccaggio interni in cassonetti da 120 lt a norma HCCP o con sacchetti in materiale biodegradabile	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria Attività	Tre volte a settimana Lunedì – mercoledì -sabato
Carta e Cartone	Raccolta e stoccaggio ambito delle attività in contenitori in funzione delle quantità prodotte da ciascuna attività	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria Attività	Ogni settimana il giovedì
Plastica + barattolame in Alluminio/acciaio	Raccolta e stoccaggio ambito delle attività in cassonetti da 40 lt fino 1100 lt in funzione delle quantità prodotte da ciascuna attività	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria Attività	Ogni 15 settimana il giovedì
Vetro	Raccolta e stoccaggio ambito delle attività in cassonetti da 40 lt fino 660 lt in funzione delle quantità prodotte da ciascuna attività	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria Attività	Ogni settimana il giovedì
Rifiuto residuo secco	Raccolta e stoccaggio ambito delle attività in cassonetti da 40 lt fino 660 lt in funzione delle quantità prodotte da ciascuna attività	Esposizione del contenitore nei giorni di raccolta davanti alla propria Attività	Due volte a settimana il martedì e venerdì

Raccolta pannolini

Modalità di raccolta.

I pannolini raccolti in buste di plastica biodegradabile saranno inseriti a cura dell'utente al momento della raccolta nel contenitore personale per il secco indifferenziato di colore grigio.

Fornitura del materiale

La fornitura e la distribuzione dei contenitori per l'umido è già stata realizzata a carico del comune. Ulteriore fornitura causa danneggiamento smarrimento ecc. sarà a carico dell'utente.

Per quanto riguarda gli altri contenitori si lascia all'utente la scelta del contenitore, purché sia chiaro all'interno la tipologia di rifiuto presente.

Modalità di raccolta

L'utenza lascerà il contenitore dei rifiuti presso l'ingresso della propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate. L'operatore provvederà alla raccolta dei rifiuti ed avrà anche l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si

verifichi dispersione accidentale del contenuto (Es. per intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.).

Prescrizioni generali.

Non si procederà alla raccolta del materiale conferito in differente tipologia o qualora il contenuto sia difforme a quanto previsto nel presente regolamento. In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un avviso indicante la motivazione della mancata raccolta e avviserà contestualmente la polizia municipale per i provvedimenti del caso.

E' assolutamente vietato inserire materiali riciclabili nei contenitori per il secco indifferenziato. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare in contraddittorio con l'utente dei controlli a campione.

Il materiale raccolto dovrà essere avviato ad impianti di smaltimento o in impianti idonei al loro ricevimento.

3 Norme generali per l'esecuzione del servizio di raccolta per i cittadini non residenti o non dimoranti e per gli Esercenti di aree pubbliche.

Ai cittadini che non risiedono o non dimorano stabilmente sul territorio di Orani il Comune fornirà gratuitamente i contenitori per la raccolta dei rifiuti solo su richiesta e a condizione che siano disponibili. In mancanza verranno forniti, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, i sacchi con oneri a carico sempre del Comune;

Gli Esercenti su aree pubbliche, invece, provvederanno in proprio ad acquistare i sacchi necessari allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante il periodo di permanenza, che dovranno essere depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dalla ditta appaltatrice nella giornata di mercato.

Detti soggetti hanno gli stessi obblighi dei cittadini residenti per quanto riguarda lo svolgimento della differenziata e del rispetto dei calendari di raccolta. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di istituzione del servizio di raccolta con sacchetti contenenti etichetta con codice a barre da ritirare tramite la ditta appaltatrice del servizio.

Dal momento in cui sarà attivata da parte dell'amministrazione comunale la T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) sarà assolutamente vietato da parte dei cittadini che non risiedono o dimorano stabilmente sul territorio e degli Esercenti su aree pubbliche lo smaltimento dei rifiuti in sacchi che non siano distribuiti, a pagamento, dal comune e privi di etichetta di identificazione dell'utenza.

Coloro che lasciano il territorio prima del giorno stabilito per il passaggio, potranno conferire i sacchi presso il centro di raccolta indicato dall'Amministrazione.

Il prezzo di concessione dei sacchi sarà stabilito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Modalità specifiche di svolgimento del servizio

1. Si specificano in particolare per ogni tipo di rifiuto le diverse e corrette modalità di conferimento:

Umido - Frazione organica.

Cosa raccogliere

SI

<p>Resti di frutta, ortaggi</p> <ul style="list-style-type: none">• Carne, pesce a piccoli pezzi• Gusci d'uova• Alimenti deteriorati• Fondi di caffè o tè• Erba seccata• Foglie e terriccio e potature• Pane, pasta, riso• Lettiere di animali domestici• Paglia, cortecce, segature• Sfalci di erba e fiori recisi• Potature di alberi <p>Ceneri spente, peli e piume, gusci di cozze e arselle</p>	
--	--

Carta

Cosa raccogliere

SI

<p>Giornali e riviste</p> <ul style="list-style-type: none">• Libri• Vecchi quaderni• Volantini pubblicitari• Scatole di cartone• Scatole di cartoncino per alimenti (zucchero, pasta, riso, maionese, crackers)• Scatole di cartoncino varie (dentifricio, confezioni scatolame, etc.)• Fotocopie usate• Opuscoli• Tetra-Pak (cartoncini del latte, dei succhi ecc.)	
---	--

No

<ul style="list-style-type: none">• Carta sporca• Tovaglioli di carta usati• Carta oleata• Carta plastificata• Polistirolo• Scatole plastificate• Carta con residui di colla o altre sostanze• Carta chimica• Carta autocopiante• Bicchieri e piatti di carta	
--	--

Modalità di recupero della carta

- Separare giornali e riviste dai loro involucri di cellophane
- La carta da pacchi deve essere pulita, non accartocciata e non legata da fili metallici
- Togliere la "finestra" di plastica dalle buste da lettera
- Schiacciare le scatole di cartone e cartoncino

– Plastica

Cosa raccogliere

SI

- Tutti i contenitori che recano le sigle

PET	HDPE	PVC	LDPE	PP	PS
Contenitori per liquidi <ul style="list-style-type: none">• Bottiglie per bevande• Flaconi per prodotti per l'igiene personale e pulizia per la casa• Shampoo, Bagnoschiuma• Detersivi• Vaschette per l'asporto di cibi• Confezioni per alimenti• Polistirolo espanso degli imballaggi e simili• Borse di nylon• Plastica in pellicola					

No

- Tutti i contenitori che NON RECANO le sigle :PE, HDPE, PVC, LDPE, PP e PS

<ul style="list-style-type: none">• Tutti i contenitori che presentano residui di sostanze pericolose(vernici, colle, etc.)• Giocattoli• Custodie per cd, Musicassette e videocassette• Piatti, bicchieri e posate in plastica• Tubi di dentifricio• Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per il plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)• Beni durevoli di plastica (es.: articoli casalinghi- bacinelle, secchi ecc), elettrodomestici, complementi per l'arredo, etc.)• Articoli per l'edilizia• Grucce per appendiabiti	
--	--

Modalità di recupero della plastica

- Ridurre le bottiglie il più possibile, schiacciarle in orizzontale e rimettere il tappo affinché non riacquistano la forma originaria
- Risciacquare per eliminare residui
- Non è necessario staccare eventuali etichette di carta

– Vetro

Cosa raccogliere

SI

<ul style="list-style-type: none">• Bottiglie, vasetti, bicchieri.• Flaconi• Barattoli	
--	--

No

<ul style="list-style-type: none">• Vetri per finestre• Piatti• Specchi• Pirofile da forno• Tazzine da caffè• Porcellana• Lampadine e tubi al neon• Barattoli con resti di colori o vernici	
--	--

Modalità di recupero del vetro

- Togliere i tappi dalle bottiglie
- Sciacquare le bottiglie e i vasetti in vetro notevolmente sporche.

– Alluminio e Acciaio

Cosa raccogliere

SI

<ul style="list-style-type: none">• Lattine in alluminio per bibite• Barattoli in alluminio• Oggetti in metallo• Bombolette spray• Foglio sottile per cioccolato, coperchi yogurt• Vaschette per alimenti• Tutti i contenitori aventi il simbolo ALL cerchiato• Scatolame per alimenti• Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all'igiene• Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere• Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro• Scatole in acciaio da confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, cioccolatini, dolci in genere ecc...) pentole e caffettiere in alluminio, frangisole in alluminio, infissi in alluminio, cartellonistica e segnaletica stradale in alluminio, controsoffitti e doghe in alluminio, profilati in alluminio• Tutti i contenitori aventi il simbolo ACC cerchiato	
--	--

No

<ul style="list-style-type: none">• Ferro vecchio• Contenitori etichettati C, F, T, X, contenenti acidi, colle, insetticidi, mastici, smalti, soda, solventi	
---	--

Modalità di recupero dell'alluminio

- Sciacquare le vaschette degli alimenti al fine di eliminare eventuali residui di cibo
- Eliminare dai contenitori di prodotti il materiale interno
- Accartocciare i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano
- Schiacciare le lattine, per ridurre il volume quanto più è possibile

FERROSI INGOMBRANTI

Tipologia di rifiuto da conferire:

<ul style="list-style-type: none"> • Reti metalliche • Ferrivecchi • Tubi, telai • Pentole, lattine che hanno contenuto olio, verdure, ecc. • Armadi in materiale ferroso • Stufe • Scaffalature <ul style="list-style-type: none"> • Cerchioni • Tutti i materiali anche piccoli in ferro, alluminio, acciaio, ghisa (es. pentole, chiodi, scarti di lavorazione in ferro e/o acciaio non contaminati da altro materiale, ecc.) 	
--	--

Modalità di conferimento

I materiali ferrosi devono essere conferiti, non miscelati con frazioni estranee (sacchi di plastica, frigoriferi, ingombranti ecc.). Si precisa, altresì, che non è possibile conferire lattine ancora piene di oli e vernici e bombole del gas alle quali non sia stato tolto il rubinetto.

Su tutto il territorio comunale, la raccolta dei materiali ferrosi avviene con cadenza settimanale. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta presso il domicilio privato dell'utente, all'affidatario del servizio, previa prenotazione, indicando tipologia di rifiuto, volume e dimensioni ovvero mediante conferimento diretto presso eco-centro previo accordo fra l'utente e il gestore del servizio.

RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE

Tipologia di rifiuto da conferire:

<ul style="list-style-type: none"> • Materassi e mobili non più utilizzabili • Divani e poltrone • Componentistica per auto (paraurti ecc.) • Porte e finestre in PVC <ul style="list-style-type: none"> • Articoli casalinghi, complementi d'arredo • Canne per l'irrigazione • Frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine, scaldabagno, TV, monitor, computer, stampanti, fax, calcolatrici, ferri da stiro, radio, Hi-Fi, videoregistratori, piccoli elettrodomestici, sorgenti luminose (Neon) 	
---	--

Modalità di conferimento

Su tutto il territorio comunale, la raccolta dei materiali ingombranti avviene con cadenza quindicinale. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta presso il

domicilio privato dell'utente, all'affidatario del servizio, previa prenotazione, indicando tipologia di rifiuto, volume e dimensioni ovvero mediante conferimento diretto presso eco-centro, all'attivazione dello stesso.

I rivenditori potranno provvedere allo smaltimento dei rifiuti RAEE depositandoli direttamente, ed in presenza dell'operatore, presso l'Ecocentro comunale, poiché il servizio di smaltimento gestito dal Centro di Coordinamento RAEE è completamente gratuito.

PNEUMATICI: è assolutamente fatto divieto conferire questa tipologia di rifiuti all'Ecocentro, sono infatti smaltiti con spese a carico dell'utenza dai rivenditori autorizzati

BATTERIE ESAUSTE (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)

Tipologie di rifiuto da conferire: batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooters.

Modalità di conferimento: le batterie esauste devono essere conferite presso l'Ecocentro comunale dove si trova il contenitore apposito, non vanno miscelate con altro materiale differenziabile o rifiuti; non vanno mai depositate a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all'ambiente.

PILE SCARICHE (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)

Tipologie di rifiuto da conferire: pile a stilo per torce, radio, pile a bottone per calcolatrici, orologi.

Modalità di conferimento: le pile scariche devono essere conferite nei contenitori appositi installati nelle vicinanze dei negozi, oppure direttamente presso l'Ecocentro comunale. Non vanno miscelate con altro materiale differenziabile o rifiuti, negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale; non vanno mai depositate a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all'ambiente.

FARMACI SCADUTI (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)

Tipologie di rifiuto da conferire: medicinali in genere, cosmetici

Modalità di conferimento: i medicinali scaduti devono essere conferiti nei contenitori appositi installati nelle vicinanze dei negozi, oppure direttamente presso l'Ecocentro comunale, senza la scatola e il foglietto d'istruzioni interno e non miscelati con altro materiale differenziabile o rifiuti, presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale; non vanno mai depositati a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all'ambiente.

CONTENITORI "T e/o "F" (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)

Tipologia di rifiuto da conferire; contenitori di esclusiva provenienza domiciliare contenenti la "T" e/o "F" quali : Prodotto irritante – prodotto infiammabile – prodotto corrosivo – prodotto tossico.

Devono essere conferiti nei contenitori appositi installati nelle vicinanze dei negozi, oppure direttamente presso l'Ecocentro comunale, nelle confezioni svuotate del contenuto, non vanno miscelati con altro materiale differenziabile o rifiuti, presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale; non vanno mai depositati a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all'ambiente.

2. Tutte le diverse tipologie di rifiuto raccolto e trasportato sono soggette a pesata prima di essere inviati al recupero e allo smaltimento.

3. Prescrizioni comuni al conferimento di tutti i rifiuti:

- non posizionare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori anche se questi risultano pieni in forme diverse da quelle descritte nei capitoli precedenti;
- garantire la corretta differenziazione dei rifiuti rispettando le prescrizioni impartite dal personale addetto o dalle indicazioni scritte;
- non danneggiare le strutture per la raccolta dei rifiuti.

Art. 13 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 14 - Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche

1. E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.

2. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.

3. E' inoltre vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

Art. 15 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in

tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido.

Art. 16 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.

3. I commercianti devono:

- conferire al servizio le frazioni dei rifiuti differenziabili quali ad esempio le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro;
- accumulare ordinatamente i rifiuti non differenziabili in appositi sacchi forniti a pagamento dal Gestore del Servizio.

4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Art. 17 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 18 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Gestore il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della manifestazione.

Art. 19 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 20 - Pozzetti stradali e fontane

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Art. 21 - Carogne di animali

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale o prescritte dalla normativa vigente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Art. 22 - Conduzione di animali

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalla deiezioni animali.

Art. 23 - Cantieri edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

Art. 24 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

3. In caso di abbandono sarà cura del proprietario del veicolo, oppure del Comune, in qualità di proprietario dell'area, provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.

4. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

Art. 25 - Rifiuti inerti

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

2. Il conferimento deve avvenire presso discariche o centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 - Attività di volantaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;

b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;

c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;

d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della attività e del trasgressore

Art. 27 - Divieti ed obblighi degli utenti

1. Come disposto dall'articolo 192, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

2. La violazione di tali disposizioni comporta per chi l'ha commessa l'obbligo di rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. A tal fine è competenza del Sindaco disporre, con apposita ordinanza, le operazioni necessarie a tacitare la violazione e il termine entro cui provvedere.

3. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

4. È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

5. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

6. È vietato depositare rifiuti all'esterno dei cestini.

7. È vietato il conferimento nei cestini di rifiuti provenienti dalle abitazioni circostanti.

CAPO V

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Art. 28 – Educazione e informazione agli utenti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di garantire la corretta gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, il Comune di Orani provvede a fornire indicazioni sulle tipologie di rifiuti da separare, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione degli stessi, sulle finalità e sulle modalità di esecuzione dei servizi, anche mediante la distribuzione di materiale informativo.

2. Il Comune di Orani, inoltre, promuove iniziative volte a ridurre la produzione stessa di rifiuti anche attraverso attività dirette alla promozione del compostaggio domestico dei rifiuti organici, della riduzione dell'uso dei materiali mono-uso, e invitando i cittadini a porre attenzione negli acquisti dei prodotti di uso comune per ridurre la produzione di imballaggi.

CAPO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 29 – Controlli e vigilanza – Sanzioni

1 La Polizia locale effettua il controllo ed il monitoraggio del territorio e delle modalità di svolgimento del servizio. Con cadenza annuale gli stessi presenteranno apposita relazione sulla situazione ambientale e sullo svolgimento del servizio. La relazione sarà indirizzata al Sindaco, alla Giunta ed all'Assessore delegato all'ambiente che in occasione del primo consiglio comunale utile, relazionerà sullo stato di fatto e le eventuali soluzioni da adottare.

2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81. Le sanzioni amministrative da applicarsi sono quelle di cui al seguente prospetto:

Oggetto	Descrizione	Sanzione Minima/massima
Modalità Di Conferimento E Di Raccolta Dei Rifiuti	Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti	300,00 /3000,00
Smaltimento illecito (mi sa che è penale e comunque l'aggiornamento della 152 prevede 600€)	Obbligo raccolta differenziata divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa;	50,00 / 300,00
	Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze	25,00 / 150,00
	Divieto di incendiare rifiuti all'aperto(??)	100,00 / 500,00
Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici	Obbligo conferimento rifiuti nei sacchetti	25,00 / 150,00
	Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00 / 150,00
	Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	50,00 / 300,00.
	Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00 / 150,00
	Obbligo ritiro contenitore dopo raccolta	25,00 / 150,00
	Obbligo di rispetto delle modalità di conferimento rifiuti ai contenitori con dispositivo di riconoscimento utente	25,00 / 150,00
	Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	25,00 / 150,00
Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità indicate	50,00 / 300,00
Conferimento di rifiuti	Obbligo conferimento rifiuti ingombranti	

ingombranti e di pneumatici	secondo modalità indicate	50,00 / 300,00
Conferimento dei beni durevoli	Idem beni durevoli	50,00 / 300,00
Conferimento dei rifiuti pericolosi	Obbligo conferimento rifiuti pericolosi dei privati	50,00 / 300,00
	Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese	75,00 / 450,00
Conferimento dei rifiuti urbani	Obbligo conferimento rifiuti vegetali	50,00 / 300,00
	Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie diverse di rifiuti	60,00 / 360,00
Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità .. indicate	50,00 / 300,00
Raccolta frazione secca recuperabile (carta, cartoni, plastica, vetro, alluminio, barattolame,	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00 / 300,00
	Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00 / 240,00
Gestione dei rifiuti sanitari	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00 / 300,00
Cestini porta rifiuti	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini	25,00 / 150,00 25,00 / 150,00
Divieto di imbrattamento del suolo, della segnaletica e di strutture pubbliche	Divieto imbrattamento fabbricati pubblici Divieto gettare rifiuti sul suolo pubblico Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico e su beni mobili pubblici	50,00 / 300,00 50,00 / 500,00 25,00 / 150,00
Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue	Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto	50,00 / 300,00
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	Obbligo per commerciantidi tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite	50,00 / 180,00
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite Idem per gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (quali vendita di cibi, bibite in lattina o bottiglia, chioschi stagionali e simili) risultino imbrattate da residui e/o involucri delle merci vendute Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste Obbligo pulizia area posteggio	50,00 / 180,00 50,00 / 300,00. 30,00 / 180,00 30,00 / 180,00
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	30,00 / 180,00
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per	Obbligo per Enti che organizzano manifestazione su area pubblica di comunicare	

manifestazioni pubbliche	e concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti	25,00 / 150,00.
Attività di carico e scarico di merci e materiali	Obbligo per chi esegue attività di pulire l'area interessata	30,00 / 180,00
Pozzetti stradali e fontane	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane	300,00 / 3000,00
Carogne di animali	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore	25,00 / 150,00
Conduzione di animali	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico	50,00 / 300,00
Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni	Obbligo di rispetto delle norme, delle distanze e del divieto di effettuare trattamenti in giornate di vento	30,00 / 180,00
Cantieri edili	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili	50,00 / 300,00
Veicoli a motore, rimorchi e simili	Divieto abbandono di carcasse di autoveicoli Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore	300,00 / 3000,00 300,00 / 3000,00
Rifiuti inerti	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00 / 500,00
Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	Divieto di sosta nelle vie interessate a pulizia meccanizzata Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate a pulizia meccanizzata Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	Secondo C.d.S. Secondo C.d.S. Secondo C.d.S.
Attività di volantinaggio	Divieto lancio volantini su vie pubbliche Divieto collocazione volantini sotto i tergicristalli	50,00 / 300,00. 25,00 / 150,00
Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica	25,00 / 150,00
Sosta in aree pubbliche o private (<i>all'interno del centro abitato</i>) di automezzi adibiti al servizio di raccolta RSU.		
Circolazione di automezzi adibiti al servizio di raccolta RSU fuori dell'orario di raccolta		

3. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalle Forze dell'Ordine, dalla Polizia Municipale e dagli Agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Norme applicabili ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge nazionale e regionali in materia, nonché altre disposizioni regolamentari per quanto compatibili.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. A decorrere da tale data cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente disciplina.